

Verso una nuova disciplina dei domini collettivi in Trentino



**La legge provinciale n. 6 del 2005 a vent'anni dalla sua
approvazione: punti di forza, criticità e prospettive di
aggiornamento alla luce della legge n. 168/2017, della
giurisprudenza e degli Stati Generali dei Domini Collettivi**

20.07.2026 - V1

File: <https://www.asuctrentine.it/>

Pagine: 23

Premessa

A vent'anni dall'entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di beni di uso civico e domini collettivi si è profondamente evoluto. La legge 20 novembre 2017, n. 168 e i successivi orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno rafforzato il riconoscimento dei domini collettivi quali ordinamenti giuridici primari, evidenziandone il valore ambientale, sociale e culturale.

Il presente documento intende offrire alcuni spunti di riflessione sui punti di forza, sulle criticità e sulle possibili prospettive di aggiornamento della legge provinciale n. 6/2005, anche alla luce del percorso avviato dagli Stati Generali dei Domini Collettivi.

Versioni

Data	Ver.	Cambiamenti	Autori	Revisore
20.07.2026	01	Prima versione	Robert Brugger	
	02	Seconda versione		
	03	Terza versione		
	04	Quarta versione		
	05			

Destinatari

Nome	Organizzazione
Amministratori	Comitati ASUC
Segretari	Comitati ASUC
Enti esponenziali	Enti esponenziali delle proprietà collettive trentine

Documenti di riferimento e Link utili

Abbreviazione	Nome documento	Note
[]		
[]		
[]		
[]		

Indice

1	Quadro giuridico di riferimento	6
1.1	Obiettivo	6
1.1.1	Obiettivo strategico	6
1.2	Forme di amministrazione coinvolte	7
1.3	Normativa	7
1.4	Circolari, Delibere e note informative	8
1.5	Sentenze	8
1.6	Bibliografia	8
1.7	La competenza della Provincia autonoma di Trento	9
2	Premessa: verso una nuova disciplina dei domini collettivi in Trentino	10
3	Domini collettivi in trentino	13
3.1.1	Feudo Rucadin	13
3.1.1	Regola Feudale	14
3.1.2	Consortele	14
4	Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6	15
4.1.1	Art. 1 – Oggetto e finalità	15
4.1.2	Art. 2 – Titolarità e uso dei beni di uso civico	16
4.1.3	Art. 3 – Disposizioni particolari per la Magnifica Comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez	17
4.1.4	Art. 4 – Forme di amministrazione dei beni	17
4.1.5	Art. 5 – Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico	18
4.1.6	Art. 6 – Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico	19
4.1.7	Art. 7 – Organi dell'ASUC	20
4.1.8	Art. 8 – Organi dell'ASUC	20
4.1.9	Art. 9 – Organi dell'ASUC	20
4.1.10	Art. 10 Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico	20
4.1.11	Art. 11 – Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC	21
4.1.12	Art. 12 – Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC	21
4.1.13	Art. 13-18 – Mutamenti di destinazione, acquisti ed espropriazioni	22
4.1.14	Art. 23 Rinvii	23

Glossario e simbologia

Voce	Descrizione
Scrittura collaborativa	La scrittura collaborativa consiste nella partecipazione di più persone alla stesura di un testo. Ne consegue che la proprietà intellettuale del lavoro di gruppo debba essere di tutti i collaboratori e non del singolo. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_collaborativa
D.C.	dominio collettivo
A.S.U.C.	Amministrazione Separata Beni di Uso Civico
ss.mm.ii	Successive modificazioni e integrazioni
Allodiali	Il termine allodio (di origine germanica: Allod, latinizzato in allodium) era utilizzato nel Medioevo per indicare i beni e le terre possedute in piena proprietà , in opposizione ai termini feudo o "beneficio", con i quali si indicavano invece i beni ricevuti in concessione da un signore dietro prestazione di un giuramento di fedeltà (il cosiddetto omaggio feudale o vassallatico).
Beni Frazionali	Terre civiche delle frazioni. Sono i beni di uso civico che appartengono alla generalità degli abitanti di una singola frazione. (art. 2, D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg, Regolamento di esecuzione della L.P. 14 giugno 2005, n. 6)
Beni Comunali	Terre civiche comunali. Sono i beni di uso civico che appartengono alla generalità degli abitanti di un Comune privo di frazioni. (art. 2, D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg, Regolamento di esecuzione della L.P. 14 giugno 2005, n. 6)
DPGP	Decreto del Presidente della Giunta Provinciale
Agro-silvo-pastorale	destinazione alla quale sono vincolati i beni collettivi; terreni e fabbricati devono essere utilizzati, cioè, per attività inerenti l'agricoltura, il bosco , l'allevamento

1 Quadro giuridico di riferimento

1.1 Obiettivo

Il presente documento si propone di raccogliere e presentare i principali riferimenti normativi, le circolari amministrative e alcuni casi esemplificativi, al fine di avviare uno studio e un confronto tecnico–giuridico sul rapporto tra il sistema catastale–tavolare e i domini collettivi nella Provincia Autonoma di Trento, con riferimenti comparativi a livello nazionale e regionale/provinciale.

Particolare attenzione è rivolta all’adeguamento al nuovo quadro introdotto dalla Legge 168/2017, che ha riconosciuto e tutelato i domini collettivi su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è quello di analizzare in modo sistematico il quadro normativo e applicativo vigente, al fine di garantire tutela effettiva, certezza giuridica e valorizzazione del patrimonio appartenente alle comunità titolari di proprietà collettiva.

1.1.1 Obiettivo strategico

Avviare un confronto tecnico–istituzionale volto a definire, nella Provincia autonoma di Trento, un riordino organico della disciplina dei rapporti tra sistema catastale–tavolare e domini collettivi, garantendo il pieno e corretto riconoscimento della titolarità dei beni collettivi in capo alle collettività, in conformità ai principi della Legge 168/2017.

L’intento è prevenire e superare gli attuali e potenziali contenziosi tra collettività locali e Comuni in materia di titolarità dei beni collettivi, assicurando al tempo stesso chiarezza normativa, uniformità interpretativa e trasparenza nella gestione e nella rappresentazione giuridico–catastale delle proprietà collettive.

Va inoltre considerato che, ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, i Comitati ASUC della Provincia autonoma di Trento possono valutare l’adozione di forme di amministrazione alternative, sulla base dei principi introdotti dalla Legge 168/2017.

1.2 Forme di amministrazione coinvolte

Domini collettivi:

- Comitati A.S.U.C.
- Enti esponenziali delle collettività titolari di proprietà collettiva: (LEGGE 20 novembre 2017, n. 168, art. 2, comma 4, "I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. ((La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla [legge 17 aprile 1957, n. 278](#)))
- Comuni, quali soggetti gestori dei beni collettivi in mancanza di enti esponenziali o comitati A.S.U.C., esercitando l'amministrazione separata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 168/2017.

1.3 Normativa

REPUBBLICA ITALIANA

Legge	Legge 16 giugno 1927, n. 1766 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?uri=urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1766
Regio Decreto	Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno. (028U0332) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?uri=urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;332!vig=
Regio Decreto	REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499 Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province. (029U0499) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?uri=urn:nir:stato:regio.decreto:1929;499!vig=
Legge	Legge 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi. (17G00181) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?uri=urn:nir:stato:legge:2017;168

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LP (abrogata)	Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=645
Legge regionale	Legge regionale 14/8/1999, n. 4 Informatizzazione del Libro fondiario (B.U. 17 agosto 1999, n. 37) https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi/Legge-regionale-14-8-1999-n.-4
LP	Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e ss.mm.ii. Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=12402
Decreto del presidente della provincia	Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=14751
LP	LEGGE PROVINCIALE 1 aprile 1978, n. 15 Comunione familiare montana vicinia "Feudo Rucadin" di Castello di Fiemme https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=1023

Altre normative regionali e nazionali

L.R.	Regione veneto: Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996) Disciplina delle regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=1996&numero=26&tab=vigente
------	---

Legge	LEGGE 17 aprile 1957, n. 278 Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. LEGGE 17 aprile 1957, n. 278 - Normattiva
-------	---

1.4 Circolari, Delibere e note informative

1.5 Sentenze

Sentenza del Commissario usi civici per Umbria, Toscana e Lazio n. 14/2026	Intavolazione del diritto di proprietà delle terre di uso civico originariamente possedute dalla frazione. Sentenza del Commissario usi civici per Umbria, Toscana e Lazio n. 14/2026. https://www.demaniocivico.it/centroitalia/12182-commissario-per-gli-usi-civici-di-roma-sentenza-2026-n-14-per-lu-a-di-canale-monterano-e-il-comune-di-civitavecchia-rm/
Sentenza del Commissario usi civici per Umbria, Toscana e Lazio n. 13/2026	https://www.demaniocivico.it/centroitalia/12203-commissario-usi-civici-di-roma-sentenza-30-giugno-2026-n-per-il-comune-di-accumoli-rieti/
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 28 Settembre 2011 (Ud. 8/07/2011) Sentenza n.19792	ESPROPRIAZIONE – Bene soggetto ad uso civico – Espropriazione forzata – Esclusione – C.d. sdemanializzazione di fatto – Limiti – Art. 363, c.3^, cod. proc. civ. https://www.demaniocivico.it/giurisdizionisuperioriocassazione/10-cass-sez-iii-28-settembre-2011-n-19792/
Corte d'Appello di Roma – Sezione Usi Civici, 10 ottobre 1967	Regola Feudale di Preadzzo
Cass.Sez.un. ordinanza 7 marzo 2026 N. 5192	Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità degli amministratori dei domini collettivi che sono enti di diritto privato e non pubblico. 11932-cass-sez-un-ordinanza-7-marzo-2026-n-5192

1.6 Bibliografia

Autore	Titolo	Note
[UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive]	Sull'esprobiabilità dei domini collettivi, Serie Quaderni - n. 26, aprile 2026	https://sites.google.com/unitn.it/proprietacollettive/pubblicazioni/quaderni-di-ricerca/n-26-aprile-2026

[Mauro Nequirito]	«Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà». BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI DEL TRENTINO □ QUADERNI / 11	beni librari e archivistici del trentino ■ quaderni / 11
[LUISA ANTONIOLLI DAMIANO FLORENZANO FLAVIO GUELLA GIANFRANCO POSTAL]	BENI A TITOLARITÀ COLLETTIVA E SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA. IL CASO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME	https://iris.unitn.it/bitstream/11572/464135/1/2024%20-%20Demanio%20e%20risorsa%20idrica.pdf
[Pietro Nervi]	Guida a ricerche sugli assetti fondiari collettivi	Serie Quaderni, n. 25, aprile 2019 Università degli studi di Trento - Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive
[P. Nervi F. Margonari D. Buffoni F. Formentin M. Iob C. Iob C. Detassis]	ATLANTE della proprietà collettiva dal 2010 al 2018	http://www.usicivici.unitn.it/publicazioni/atlane/home.html
[]		

1.7 La competenza della Provincia autonoma di Trento

La disciplina provinciale dei domini collettivi deve essere coordinata con le competenze statali che incidono sulla materia. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che la disciplina civilistica dei beni di uso civico rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e che tale riparto di competenze non ha subito deroghe neppure a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, come affermato, tra le altre, dalle sentenze nn. 228/2021 e 236/2022.

Rileva inoltre la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nonché la tutela del paesaggio e dell'ambiente prevista dall'art. 9 della Costituzione. Tale competenza trova specifica applicazione anche sui beni gravati da uso civico, soggetti al vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 42/2004.

La futura disciplina provinciale dovrà pertanto essere attentamente coordinata con il quadro costituzionale e statale, distinguendo gli ambiti propri della competenza provinciale da quelli riservati allo Stato, in particolare per quanto riguarda il regime civilistico, la natura e la tutela dei beni collettivi tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2.

2 Premessa: verso una nuova disciplina dei domini collettivi in Trentino

La revisione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, del relativo regolamento e delle circolari emanate dal Servizio Catasto e dall'ex Servizio Autonomie locali non può essere considerata un semplice aggiornamento tecnico di una disciplina che, pur avendo rappresentato per il Trentino un importante strumento di tutela e amministrazione dei beni gravati da uso civico, risente oggi dell'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale e delle profonde trasformazioni sociali, economiche e ambientali che hanno interessato il territorio.

Prima ancora di intervenire sulle singole disposizioni, appare quindi necessario un cambio di visione, che tenga conto dell'evoluzione della funzione della proprietà collettiva e, più in generale, dei domini collettivi.

I domini collettivi affondano le proprie radici in un passato remoto e hanno conosciuto, nel corso del tempo, una significativa trasformazione. La prima disciplina organica, contenuta nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, pur riconoscendone l'esistenza, era inserita in un contesto nel quale assumeva particolare rilievo la prospettiva della liquidazione degli usi civici e della progressiva affermazione della proprietà individuale. La disciplina distingueva i terreni destinati alla trasformazione in proprietà privata da quelli da conservare all'uso collettivo, secondo una concezione prevalentemente patrimoniale e produttiva del fenomeno.

Con l'entrata in vigore della Costituzione e, in particolare, con l'affermazione della tutela del paesaggio e successivamente dell'ambiente, questa prospettiva è progressivamente mutata. I domini collettivi hanno assunto una funzione che non riguarda più soltanto il soddisfacimento dei bisogni economici delle popolazioni locali, ma anche la conservazione degli equilibri territoriali, ambientali e paesaggistici. La legislazione e la giurisprudenza costituzionale hanno progressivamente riconosciuto il valore degli assetti fondiari collettivi quali strumenti di tutela del territorio e di integrazione tra attività umane e ambiente naturale.

La legge 20 novembre 2017, n. 168, rappresenta l'approdo più significativo di questa evoluzione. Il legislatore riconosce infatti i domini collettivi quali «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», attribuendo agli enti esponenziali delle collettività titolari personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria. Il patrimonio collettivo viene inoltre ricondotto a una dimensione intergenerazionale, nella quale la gestione delle risorse naturali, economiche e culturali costituisce una responsabilità verso la comunità presente e verso le generazioni future.

Ne deriva una concezione nella quale la tutela dell'interesse generale alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio non si pone in contrapposizione con l'interesse della comunità titolare, ma deve svilupparsi in modo sinergico con esso. La proprietà collettiva non è quindi soltanto un patrimonio da conservare attraverso vincoli e divieti, ma una realtà che la comunità deve poter amministrare, utilizzare e valorizzare responsabilmente.

Le recenti esperienze maturate in Trentino confermano concretamente la necessità di questo passaggio.

L'esperienza della Magnifica Comunità di Fiemme costituisce, sotto questo profilo, un riferimento particolarmente significativo. La sua vicenda storica e istituzionale dimostra come un ordinamento collettivo possa interrogarsi non soltanto sulla conservazione del proprio patrimonio, ma anche sulla titolarità delle risorse e sulle modalità della loro valorizzazione. Le recenti ricerche relative alla titolarità delle risorse idriche e alle possibilità del loro sfruttamento, anche a fini idroelettrici, mostrano come il patrimonio collettivo possa essere considerato non semplicemente come un bene da proteggere, ma anche come una risorsa da amministrare e valorizzare, nel rispetto della sua natura e a beneficio della comunità e delle generazioni future.

Un ulteriore elemento di riflessione deriva dalla più recente evoluzione giurisprudenziale nell'applicazione della legge n. 168/2017. L'ordinanza n. 5192 del 7 marzo 2026 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di

Cassazione, nel dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in una controversia relativa alla gestione di un bene collettivo, offre un importante riferimento sulla natura dei domini collettivi e sul ruolo degli enti esponenziali. Il pronunciamento conferma la distinzione tra proprietà pubblica, proprietà privata individuale e proprietà collettiva, evidenziando come i beni appartenenti alle comunità non assumano, per il solo fatto di essere amministrati da un ente esponenziale o, in via residuale, dal Comune, la natura di beni pubblici.

Per l'Associazione provinciale delle ASUC Trentine, tale decisione rappresenta un ulteriore punto di riferimento nel percorso di approfondimento e tutela della proprietà collettiva e rafforza la necessità che anche la legislazione provinciale e le relative prassi amministrative siano progressivamente adeguate ai principi affermati dalla legge n. 168/2017 e dalla sua evoluzione giurisprudenziale.

Parallelamente, l'esperienza delle ASUC evidenzia le difficoltà che ancora oggi emergono nel rapporto tra proprietà collettiva, amministrazioni comunali, pianificazione territoriale, opere pubbliche, espropriazioni, concessioni e trasformazioni del territorio. L'attività dell'Associazione provinciale delle ASUC ha mostrato, in particolare, come alcune procedure e prassi amministrative continuino talvolta a risentire di una concezione nella quale il bene collettivo viene considerato principalmente come un bene sottoposto a vincoli e autorizzazioni, anziché come espressione di un ordinamento e di una comunità titolare, rappresentata dal proprio ente esponenziale.

Le questioni affrontate dall'Associazione in materia di opere pubbliche, impianti e infrastrutture, espropriazioni e sospensione o estinzione degli usi civici evidenziano la necessità di assicurare che l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera non determini automaticamente il superamento dei diritti e del regime giuridico del patrimonio collettivo. La tutela dell'interesse generale deve essere temperata con quella dell'ordinamento collettivo, attraverso procedure trasparenti e coerenti con la natura dei beni e con il ruolo dell'ente esponenziale.

Un'ulteriore esperienza significativa è quella maturata dall'Associazione nell'affrontare il tema dell'IMIS applicata ai beni di uso civico. La raccolta sistematica dei dati relativi alle 119 ASUC trentine e l'analisi del relativo gettito hanno consentito di evidenziare concrete differenze di trattamento fiscale tra patrimoni aventi la medesima natura collettiva, determinate anche dalla loro intestazione formale o dalla modalità di gestione. L'Associazione ha quindi ritenuto necessario approfondire la questione e richiedere uno specifico parere sul corretto inquadramento tributario dei beni collettivi.

Anche questa esperienza, apparentemente settoriale, assume un significato più ampio. Dimostra infatti come l'adeguamento della disciplina dei domini collettivi non possa essere affrontato isolando la normativa dalle altre discipline che incidono sui beni collettivi. Fiscalità, urbanistica, opere pubbliche, espropriazione, ambiente, foreste, energia e gestione delle risorse naturali sono tutti ambiti nei quali deve essere riconosciuta la particolare natura dei domini collettivi e il ruolo degli enti che ne rappresentano le comunità titolari.

A queste esperienze si aggiunge una questione che può apparire di carattere prevalentemente tecnico, ma che presenta importanti implicazioni giuridiche e istituzionali: quella relativa al catasto tavolare e alla rappresentazione della proprietà collettiva nei registri immobiliari.

Il confronto sviluppato anche in occasione del convegno dedicato ai domini collettivi ha evidenziato come le modalità con cui i beni collettivi risultano rappresentati e intestati nel sistema tavolare non siano sempre pienamente coerenti con l'evoluzione normativa intervenuta con la legge n. 168/2017. La permanenza di intestazioni riferite al Comune o alle frazioni può infatti non rendere immediatamente percepibile la titolarità collettiva e, soprattutto, il ruolo oggi riconosciuto agli enti esponenziali delle comunità.

Il problema non riguarda quindi soltanto la correttezza formale delle risultanze tavolari. La rappresentazione nei registri immobiliari incide concretamente sull'individuazione del soggetto che amministra il patrimonio, sui rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i terzi e, più in generale, sul riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento dei domini collettivi.

L'esperienza maturata su questo tema conferma pertanto una delle principali esigenze della revisione della L.P. n. 6/2005: assicurare coerenza tra la realtà giuridica dei domini collettivi riconosciuta dalla legge n. 168/2017 e gli strumenti amministrativi e pubblicistici attraverso i quali tale realtà viene rappresentata. Anche il sistema tavolare deve essere messo nelle condizioni di rappresentare correttamente la natura, la titolarità collettiva e il ruolo degli enti esponenziali.

Le esperienze della Magnifica Comunità di Fiemme e delle ASUC, pur diverse per storia, struttura e disciplina, pongono quindi una questione comune: se il patrimonio collettivo è espressione di una comunità originaria e costituisce un bene affidato a una responsabilità intergenerazionale, la normativa non può limitarsi a disciplinarne la conservazione o le modalità amministrative di gestione. Deve anche riconoscere e rendere effettiva la capacità delle comunità titolari e dei loro enti esponenziali di amministrare, utilizzare, rappresentare e valorizzare il proprio patrimonio.

La revisione della L.P. n. 6/2005 dovrebbe pertanto essere guidata da questa evoluzione: dalla liquidazione alla conservazione, dalla conservazione alla gestione e dalla gestione alla valorizzazione.

Non si tratta di attenuare le garanzie che tutelano i beni collettivi, né di ridurre l'interesse generale alla loro protezione. Si tratta, piuttosto, di distinguere più chiaramente le funzioni di tutela e vigilanza da quelle di amministrazione e gestione, riconoscendo alle comunità titolari e ai loro enti esponenziali maggiore autonomia, responsabilità e capacità decisionale.

In questa prospettiva, il bene collettivo non deve più essere considerato principalmente come un limite alla trasformazione del territorio, ma come una componente strutturale del territorio stesso e come una risorsa capace di produrre valore ambientale, economico, sociale e culturale.

È questo il presupposto dal quale dovrebbe muovere la revisione della L.P. n. 6/2005: passare da una disciplina costruita prevalentemente attorno al «bene di uso civico» e alle modalità della sua amministrazione a una disciplina capace di riconoscere pienamente la pluralità dei domini collettivi presenti in Trentino, la loro autonomia, la loro funzione territoriale e il ruolo degli enti esponenziali quali soggetti responsabili della tutela, gestione, rappresentazione e valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla comunità nel tempo e attraverso le generazioni.

3 Domini collettivi in trentino

Il quadro trentino delle proprietà collettive presenta una pluralità di forme organizzative e ordinamentali, che non si esauriscono nel modello delle ASUC. Accanto alle 118 ASUC associate all'Associazione Provinciale ASUC del Trentino, sono presenti la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole, diverse vicinie e comunioni familiari, numerose consortele e altre forme collettive.

Questa articolazione evidenzia come il patrimonio collettivo trentino sia caratterizzato da ordinamenti, tradizioni, forme di appartenenza e sistemi di amministrazione differenti, che devono essere considerati nella revisione della L.P. 6/2005. La disciplina provinciale dovrebbe pertanto essere verificata non soltanto con riferimento al modello ASUC, ma rispetto alla pluralità dei domini collettivi concretamente presenti sul territorio.

Categoria	Numero indicativo	Esempi
ASUC	118	Agrone, Alba, Canazei, Coredò, Dimaro, Peio, Sopramonte, Tuenno, Vigo di Fassa, Villa Rendena, ecc.
“Ente esponenziale” – Comunità di Rover Carbonare	1	Comunità di Rover Carbonare
Magnifica Comunità di Fiemme	1	Magnifica Comunità di Fiemme
Regole	2	Regola Feudale; Comunità delle Regole di Spinale e Manèz
Vicinie / comunioni familiari	11 circa	Feudo Rucadin, Vicinia Malgola, Rossi, Camerlini, Donego, Giazza, Dro e Ceniga, Sette masi di Vignola, Granda, Piccola, Pastoedo
Consortele	22 circa	Mandrie, Palù, Livel da Poz, Montesole, Valorz, Coleri, Tovi Brusadi, Fassa, ecc.
Altre forme consortili/collettive	1	Consorzio Alpe Vederna

3.1.1 Feudo Rucadin

Un approfondimento specifico deve essere dedicato alla Comunione familiare montana vicinia “Feudo Rucadin” di Castello di Fiemme, disciplinata dalla legge provinciale 1 aprile 1978, n. 15.

La particolare disciplina del Feudo Rucadin rappresenta una delle espressioni della pluralità delle forme storiche di proprietà collettiva presenti in Trentino e richiede pertanto un coordinamento specifico con il nuovo quadro introdotto dalla L. 168/2017.

3.1.1 Regola Feudale

Con sentenza del 10 ottobre 1967, la Corte d'Appello di Roma riconobbe la Regola feudale di Predazzo quale comunione di diritto privato, escludendone l'assoggettamento alla disciplina degli usi civici. La pronuncia riconobbe quindi la particolare natura privatistica della Regola, disponendo altresì l'adozione di uno statuto conforme alla normativa vigente.

3.1.2 Consortele

Le consortele costituiscono forme di dominio collettivo attraverso (terre collettive – chiuse) le quali determinate comunità esercitano e amministrano in comune diritti e beni appartenenti alla collettività. Nel territorio trentino sono presenti, in particolare, in Val di Rabbi e nell'Alta Val di Non, dove rappresentano una componente significativa e peculiare delle forme di proprietà collettiva.

La L.P. 6/2005 le considera espressamente, distinguendo all'art. 3 tra consortele pubbliche e private e riconoscendo, all'art. 12, le consortele agrarie riconosciute come enti pubblici ai fini dell'accesso ai benefici provinciali.

4 Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6

La legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, «Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico», si inserisce in una lunga evoluzione storica e normativa delle forme di organizzazione, amministrazione e gestione dei beni appartenenti alle comunità locali.

Fin dall'epoca medievale, le comunità rurali organizzavano direttamente l'utilizzo dei boschi, dei pascoli e degli altri beni comuni. In Trentino, queste forme di organizzazione, spesso riconducibili alle antiche Regole, rappresentavano un modello di autogoverno della comunità fondato sull'esercizio collettivo dei diritti e sulla gestione diretta del patrimonio.

Nel corso dell'Ottocento, la legislazione austriaca riconobbe e disciplinò in modo sempre più puntuale i diritti delle popolazioni sui boschi, sui pascoli e sugli altri beni comuni, introducendo tuttavia forme più incisive di controllo pubblico. Questo processo si discostò progressivamente dal tradizionale modello delle Regole, orientandosi verso una gestione affidata ai Comuni e sottoposta a una più forte regolamentazione amministrativa.

Dopo l'annessione del Trentino al Regno d'Italia, il sistema venne ulteriormente trasformato dalla legislazione nazionale. In particolare, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il relativo regolamento del 1928 introdussero un sistema di riordinamento degli usi civici caratterizzato anche da una marcata finalità liquidatoria, con la possibilità di trasformare e destinare a proprietà privata determinate terre collettive, soprattutto in funzione agricola. I beni e i diritti collettivi non liquidati continuarono invece a essere sottoposti a un sistema di amministrazione pubblica, affidata ai Comuni oppure alle amministrazioni separate delle frazioni.

Nel secondo dopoguerra, con l'affermarsi dell'autonomia del Trentino, questo assetto venne adattato all'ordinamento provinciale attraverso la legge provinciale 12 marzo 1952, n. 1, e successivamente attraverso la legge provinciale 6 settembre 1956, n. 6, che definirono le modalità di amministrazione dei beni collettivi, distinguendo tra gestione comunale e gestione separata a livello frazionale.

Questo impianto, formatosi attraverso una successione di discipline statali e provinciali e fondato prevalentemente su forme di amministrazione pubblica, trovò continuità nella legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, e nella successiva disciplina attuativa, costituita dal regolamento provinciale e dalle circolari e indicazioni degli uffici provinciali.

La legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, interviene quindi su questo quadro storico e normativo stratificato, la legge è stata completata dal decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg, «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6», che ne disciplina le modalità di attuazione.

4.1.1 Art. 1 – Oggetto e finalità

L'articolo 1 della L.P. 6/2005 presenta oggi una disciplina non pienamente coerente con l'evoluzione normativa introdotta dalla L. 168/2017.

L'articolo 1 trova attualmente applicazione anche nei confronti degli enti esponenziali delle collettività.

La disposizione provinciale, pur facendo riferimento sia ai beni di uso civico sia alle proprietà collettive, mantiene una struttura concettuale prevalentemente incentrata sui “beni di uso civico”, definiti attraverso categorie e terminologie riconducibili alla L. 1766/1927. La L. 168/2017 ha invece ampliato il quadro di riferimento, riconoscendo i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, dotato di autonormazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, inteso quale proprietà intergenerazionale.

Permane pertanto una insufficiente sistematicità nella considerazione delle diverse forme di dominio collettivo presenti sul territorio, non tutte riconducibili alla tradizionale categoria dei beni gravati da diritti di uso civico. La stessa L. 168/2017 individua infatti una pluralità di beni collettivi, comprendendo, tra gli altri, terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva con le relative costruzioni, terre derivanti da vicende di liquidazione o trasformazione degli usi civici e altre forme di proprietà collettiva.

Si rileva inoltre una limitata considerazione delle costruzioni, delle pertinenze e degli altri beni connessi alla proprietà collettiva, nonché del patrimonio complessivamente riferibile alla comunità.

L'impostazione della legge provinciale non riflette inoltre pienamente il nuovo ruolo degli enti esponenziali delle collettività, ai quali la L. 168/2017 riconosce personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

Un ulteriore profilo da approfondire riguarda la pluralità delle forme storiche di proprietà collettiva presenti in Trentino, che non si esauriscono nel modello delle ASUC e che richiedono una disciplina capace di riconoscere le diverse strutture, denominazioni, ordinamenti e modalità di amministrazione esistenti, quali, a titolo esemplificativo, la Regola Feudale di Predazzo, il Feudo Rucadin e le Consortele.

Infine, l'articolo non considera espressamente la possibile dimensione sovracomunale o extraprovinciale dei domini collettivi, che possono essere storicamente riferibili a comunità trentine pur comprendendo beni situati al di fuori degli attuali confini amministrativi provinciali. Tale profilo richiede un esame specifico sotto il profilo della competenza legislativa e dei rapporti con gli ordinamenti territoriali interessati.

Elementi da considerare:

- prevalenza della prospettiva dei beni gravati da diritti di uso civico rispetto alla più ampia nozione di dominio collettivo;
- insufficiente riferimento alla nozione di ordinamento giuridico primario introdotta dalla L. 168/2017;
- mancata considerazione sistematica della pluralità delle forme di proprietà collettiva e dei domini collettivi;
- limitata considerazione delle costruzioni, delle pertinenze e del patrimonio complessivo riferibile alla comunità;
- non piena valorizzazione dell'autonomia statutaria e della personalità giuridica degli enti esponenziali;
- assenza di una disciplina organica delle diverse forme di proprietà collettiva presenti in Trentino;
- mancata considerazione dei casi in cui il patrimonio antico di una comunità si estende oltre gli attuali confini amministrativi provinciali.

4.1.2 Art. 2 – Titolarità e uso dei beni di uso civico

L'articolo 2 si applica anche agli enti esponenziali, ma presenta una disciplina ancora fortemente legata ai beni gravati da diritti di uso civico e non sufficientemente adattata alle diverse forme di organizzazione delle collettività, dotate di autonomia statutaria e capacità di autonormazione.

In particolare, il comma 5, individuando nel nucleo familiare il riferimento per l'esercizio dei diritti, utilizza una categoria che non risulta automaticamente applicabile agli enti esponenziali e alle diverse modalità con cui gli stessi possono individuare gli aventi diritto secondo il proprio ordinamento.

4.1.3 Art. 3 – Disposizioni particolari per la Magnifica Comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez

L'articolo 3, nella sua attuale formulazione, risulta superato nella misura in cui individua specificamente la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez, mentre il nuovo quadro normativo richiede di considerare la pluralità dei domini collettivi presenti sul territorio.

Resta tuttavia rilevante il principio già previsto dalla L.P. 6/2005 secondo cui alcune disposizioni della disciplina provinciale, in particolare quelle contenute nei Capi III e IV, non trovano applicazione nei confronti di determinati domini collettivi. Tale principio di specialità dovrà essere mantenuto anche nella futura disciplina.

Va inoltre superata la distinzione delle consortele in pubbliche e private, mentre dovrà essere considerata la diversa natura dei beni da esse amministrati, distinguendo, ove necessario, tra terre civiche aperte e terre collettive.

Elementi da considerare:

- disciplina riferita a specifici domini collettivi anziché alla pluralità delle realtà presenti;
- superamento della distinzione tra consortele pubbliche e private;
- necessità di considerare la diversa natura delle terre amministrate dalle consortele,
- distinguendo tra terre civiche aperte e terre collettive.

4.1.4 Art. 4 – Forme di amministrazione dei beni

L'articolo 4 necessita di un complessivo riesame alla luce della disciplina dei domini collettivi introdotta dalla L. 168/2017, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra enti esponenziali, comunità titolari e comuni. Il comma 2 va verificato e coordinato con la previsione dell'art. 2, comma 4, della L. 168/2017, secondo cui i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari, mentre l'amministrazione comunale assume carattere residuale, in assenza dell'ente esponenziale.

Il comma 2-bis necessita di essere allineato a tale impostazione, chiarendo il ruolo dell'ente esponenziale quale forma ordinaria di amministrazione dei beni della collettività e quello residuale del comune.

Il comma 3-ter disciplina attualmente la trasmissione delle liste elettorali ai fini delle procedure elettorali. La disposizione dovrebbe essere riesaminata anche sotto il profilo della possibilità per i domini collettivi di ottenere dai comuni i dati necessari alla formazione e all'aggiornamento delle proprie liste dei vicini e degli aventi diritto, non esclusivamente in occasione delle elezioni e non limitatamente alle ASUC. Andrebbero

inoltre considerate procedure continuative e strumenti informatici per l'aggiornamento degli elenchi, anche in riferimento agli strumenti informatici già sviluppati dall'Associazione.

Il comma 4 necessita di maggiore chiarezza nella disciplina delle situazioni di promiscuità previste dall'art. 8 della L. 1766/1927, definendo le modalità di amministrazione e di esercizio dei diritti nei casi in cui gli stessi interessino più comunità o soggetti.

Il comma 5 dovrebbe essere approfondito con riferimento ai rapporti tra comuni e ASUC, anche attraverso il ricorso a convenzioni, in particolare per beni destinati a servizi o utilità pubbliche, quali strade e infrastrutture. Occorre chiarire le modalità attraverso cui il comune possa intervenire, anche in situazioni di somma urgenza o di necessità, evitando che gli oneri relativi ricadano esclusivamente sul bilancio dei domini collettivi.

Il comma 6 necessita di un maggiore approfondimento in materia di gestione contabile e destinazione dei proventi. Occorre verificare le modalità con cui i proventi derivanti dai beni collettivi sono attualmente rappresentati nei bilanci separati che i comuni devono provvedere a redigere, nonché la loro effettiva trasparenza e accessibilità. Andrebbero inoltre approfondite forme regolamentari per disciplinare l'utilizzo dei beni e dei relativi proventi, anche sulla base di esperienze già presenti sul territorio, quale quella del Comune di Ronzo-Chienis.

4.1.5 Art. 5 – Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

L'articolo 5 necessita di un riesame della procedura prevista per la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico, alla luce del nuovo quadro introdotto dalla L. 168/2017.

La previsione della raccolta delle firme di almeno un quarto degli abitanti, cui segue il ricorso al referendum, determina una procedura particolarmente articolata per l'attivazione dell'amministrazione autonoma. La procedura dovrebbe essere verificata e semplificata, anche in relazione al principio secondo cui i beni di proprietà collettiva sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari, mentre la gestione comunale assume carattere residuale.

La previsione contenuta nell'art. 4, comma 7, relativa alla costituzione dell'ente esponenziale, dovrebbe essere ricondotta sistematicamente all'interno dell'articolo 5, in quanto direttamente attinente alla scelta e alla costituzione della forma di amministrazione della collettività.

Dovrebbe essere mantenuta la possibilità di una gestione autonoma sia dei beni frazionali sia dei beni comunali, evitando che la distinzione attualmente esistente tra le due categorie costituisca un limite alla possibilità della comunità di dotarsi di un proprio ente esponenziale.

Va inoltre riesaminata la procedura relativa allo statuto dell'ente esponenziale. La sequenza attualmente prevista dovrebbe essere verificata, in quanto lo statuto costituisce il presupposto organizzativo dell'ente e dovrebbe essere approvato dall'assemblea della collettività prima dell'elezione del comitato di gestione e degli altri organi, che dovrebbero essere eletti secondo le regole definite dallo statuto.

Elementi da considerare:

- procedura per l'attivazione dell'amministrazione autonoma eccessivamente articolata, con raccolta firme e successivo referendum;
- necessità di coordinamento con il ruolo dell'ente esponenziale previsto dalla L. 168/2017;
- collocazione sistematica nell'art. 5 della disciplina relativa alla costituzione dell'ente esponenziale attualmente contenuta nell'art. 4, comma 7;
- necessità di mantenere la possibilità di gestione autonoma sia dei beni frazionali sia comunali;

- necessità di riesaminare la sequenza procedurale relativa all'approvazione dello statuto e all'elezione degli organi, ponendo l'approvazione dello statuto quale presupposto per la successiva elezione degli organi di gestione.

4.1.6 Art. 6 – Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

L'articolo 6 non si applica attualmente agli enti esponenziali, ma disciplina lo statuto delle ASUC per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

L'articolo 6 non si applica attualmente agli enti esponenziali, ma disciplina lo statuto delle ASUC per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

Va preservata, nella revisione complessiva della normativa, la più ampia autonomia statutaria e capacità di autonormazione riconosciute dalla L. 168/2017 agli enti esponenziali.

La disciplina provinciale appare ancora prevalentemente riferita allo statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico, con una eccessiva delimitazione dell'ambito di attività dell'ASUC ai beni individuati dalle categorie richiamate dalla legge. In particolare, la previsione secondo cui l'attività dell'ASUC è limitata all'amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza alla frazione, dei beni già di proprietà della frazione suscettibili di essere gravati da uso civico e dei beni acquistati ai sensi dell'articolo 17 costituisce un elemento particolarmente limitativo rispetto alla più ampia capacità di governo riconosciuta al dominio collettivo.

L'eventuale estensione di una simile limitazione all'ente esponenziale rischierebbe infatti di comprimere la capacità di amministrare e governare il patrimonio naturale, economico e culturale riferibile alla comunità, anche quando composto da beni non identificati da vincoli di uso civico.

Andrebbe pertanto confermata la possibilità, come già avviene per la Magnifica Comunità di Fiemme, per il dominio collettivo di acquisire, amministrare e valorizzare anche beni liberi e non vincolati, ferma restando la particolare tutela prevista per il patrimonio collettivo e l'importante possibilità, già riconosciuta dalla legislazione provinciale, di accrescere il patrimonio antico della comunità.

Particolare attenzione merita inoltre la previsione del comma 1, lettera f), relativa alle modalità di gestione economica dei beni mediante accordi, convenzioni o altre forme compatibili con la legge. Tale previsione appare suscettibile di ulteriore sviluppo, considerando anche forme innovative di collaborazione e gestione associata, quali consorzi, accordi tra domini collettivi e altre forme organizzative, anche per la gestione dei beni interessati da situazioni di promiscuità.

Elementi da considerare:

- eccessiva limitazione dell'attività dell'ASUC alle categorie di beni individuate dalla legge, con possibile compressione della capacità di governance del dominio collettivo;
- necessità di distinguere tale disciplina dalla più ampia autonomia statutaria e capacità di autonormazione degli enti esponenziali;
- necessità di garantire la possibilità di amministrare e valorizzare anche beni liberi e non vincolati;
- necessità di valorizzare maggiormente le possibilità di gestione economica mediante accordi, convenzioni e forme associative, comprese forme consortili e altre modalità di collaborazione tra domini collettivi, anche in presenza di beni promiscui.

4.1.7 Art. 7 – Organi dell’ASUC

L’articolo 7 non si applica agli enti esponenziali, ma disciplina gli organi e le procedure elettorali delle ASUC. Particolare criticità presenta il comma 3, che prevede, in caso di mancato raggiungimento del quorum per il rinnovo del Comitato, il passaggio dell’amministrazione del dominio collettivo al Comune. Tale previsione non appare coerente con la natura e l’autonomia dei domini collettivi, non è contemplata dalle consuetudini proprie delle comunità titolari e risulta difficilmente conciliabile con la disciplina della L. 168/2017.

Per la futura disciplina dovranno inoltre essere riesaminate le norme relative agli organi, con particolare attenzione alle cause di ineleggibilità e incompatibilità da considerare nella redazione degli statuti.

Elementi da considerare:

- il comma 3 prevede il passaggio dell’amministrazione al Comune in caso di mancato quorum per il rinnovo del Comitato;

4.1.8 Art. 8 – Organi dell’ASUC

L’articolo 8 non si applica agli enti esponenziali, ma disciplina le modalità di elezione del Comitato delle ASUC. La disciplina elettorale prevista per le ASUC non può essere automaticamente estesa agli enti esponenziali, per i quali deve essere riconosciuta la piena autonomia statutaria anche nella definizione delle modalità di elezione e di funzionamento degli organi.

4.1.9 Art. 9 – Organi dell’ASUC

L’articolo 9 non si applica agli enti esponenziali, ma disciplina le modalità con cui le ASUC possono avvalersi di personale proprio o di personale dei Comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici.

Nella revisione della disciplina dovrà essere mantenuta la possibilità di collaborazione con i Comuni e con altri enti, anche attraverso l’utilizzo condiviso di personale. Tale possibilità è oggi concretamente utilizzata da diversi Comitati ASUC e un cambiamento immediato potrebbe compromettere la continuità amministrativa, la memoria storica e il corretto funzionamento degli enti.

Elementi da considerare:

- deve essere preservata la possibilità di collaborazione e utilizzo condiviso di personale con i Comuni e altri enti;
- un passaggio immediato a modelli diversi potrebbe compromettere continuità, memoria storica e funzionalità delle forme di amministrazione che andrebbero a sostituirsi ai Comitati ASUC.

4.1.10 Art. 10 Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico

L’articolo 10 non si applica agli enti esponenziali.

Nella revisione della disciplina dovranno essere salvaguardati i principi relativi alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali, che devono essere prioritariamente destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio collettivo.

La possibilità di destinare le eventuali eccedenze ad altri fini dovrà essere mantenuta, prevedendo il necessario coinvolgimento degli aventi diritto. Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di utilizzare tali risorse per il finanziamento di opere e interventi di interesse pubblico, quale forma di collaborazione tra il dominio collettivo e il Comune amministrativo.

4.1.11 Art. 11 – Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC

L'articolo 11 non si applica agli enti esponenziali e il suo contenuto non risulta pertinente alla loro organizzazione e al loro ordinamento.

4.1.12 Art. 12 – Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC

L'articolo 12 rappresenta una disposizione da mantenere e da rafforzare significativamente. Deve essere confermato il principio dell'accesso delle ASUC, degli enti esponenziali e degli altri domini collettivi ai benefici previsti dalla legislazione provinciale, valorizzandone il ruolo nella tutela e nella gestione del patrimonio collettivo.

Dovrebbe essere valutata l'estensione del fondo provinciale a tutti i domini collettivi, nonché un suo eventuale adeguamento in relazione alle funzioni svolte dalle comunità nella tutela ambientale, nella gestione del territorio e nella conservazione del patrimonio collettivo.

L'accesso ai fondi e ai contributi provinciali dovrebbe inoltre riguardare non soltanto le attività agro-silvo-pastorali, ma anche la manutenzione e la conservazione degli immobili e delle strutture delle comunità, comprese le sedi utilizzate per funzioni sociali, istituzionali e a servizio della collettività.

Elementi da considerare:

- necessità di mantenere e rafforzare il fondo provinciale;
- valutazione dell'estensione del fondo a tutti i domini collettivi;
- eventuale maggiorazione delle risorse in relazione al ruolo ambientale e territoriale delle comunità;
- accesso ai contributi provinciali non limitato alle finalità agro-silvo-pastorali;
- possibilità di finanziare manutenzione e conservazione degli immobili e delle sedi delle comunità, anche per la loro funzione sociale e istituzionale.

4.1.13 Art. 13-18 – Mutamenti di destinazione, acquisti ed espropriazioni

Gli articoli da 13 a 18 dovranno essere complessivamente riesaminati e coordinati con il nuovo quadro dei domini collettivi, mantenendo un adeguato controllo della Provincia sui mutamenti di destinazione dei beni collettivi, quale forma di tutela del patrimonio della comunità.

Sarebbe inoltre opportuno verificare l'effettiva applicazione di tali disposizioni anche da parte dei Comuni, considerato che numerosi contenziosi derivano da mutamenti di destinazione effettuati senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa.

Particolare attenzione merita l'articolo 17, la cui previsione relativa alla possibilità di accrescere il patrimonio collettivo mediante l'acquisto di ulteriori beni dovrà essere mantenuta. Tale possibilità dovrà essere coordinata con la possibilità per i domini collettivi di amministrare e valorizzare anche beni liberamente disponibili e non gravati da diritti di uso civico, come dimostra l'esperienza della Magnifica Comunità di Fiemme.

Dovrà inoltre essere affrontata la posizione delle vicinie, del Feudo Rucadin, delle consortele e della Regola Feudale, forme di proprietà collettiva che non risultano espressamente ricomprese né nella L. 1766/1927 né nella L.P. 6/2005. Tale mancato riconoscimento determina, tra l'altro, l'assenza di un quadro procedurale chiaro per l'applicazione delle disposizioni sui mutamenti di destinazione anche quando tali procedure risultino necessarie per la tutela dei loro beni.

L'articolo 18 dovrà essere approfondito con particolare riferimento alle espropriazioni. La disciplina dovrà garantire che l'espropriazione o l'asservimento coattivo di beni collettivi ancora gravati da uso civico siano preceduti dal necessario mutamento di destinazione, nel rispetto della disciplina statale e dei principi affermati dalla giurisprudenza.

Dovrà inoltre essere chiaramente disciplinato il ruolo della comunità titolare e del relativo ente esponenziale nei procedimenti espropriativi, evitando che il decreto di esproprio o altri provvedimenti ablativi possano determinare autonomamente la cessazione del vincolo collettivo.

A tal fine dovranno essere considerate le osservazioni emerse nel convegno organizzato dall'Associazione sul tema delle espropriazioni, il confronto sviluppato tra Magnifica Comunità di Fiemme, Comunità delle Regole di Spinale e Manez, Regola Feudale di Predazzo e Associazione Provinciale ASUC del Trentino, nonché gli approfondimenti scientifici del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento, in particolare il Quaderno di Ricerca n. 26, aprile 2026,

Sull'espropriabilità dei domini collettivi. Tali approfondimenti dovranno essere considerati anche con riferimento alle problematiche emerse nell'ambito del DDL provinciale sugli impianti a fune e sulle piste da sci, relativamente alle espropriazioni, alla costituzione di servitù, al coinvolgimento dei domini collettivi nei procedimenti autorizzativi e alla tutela della proprietà collettiva.

Elementi da considerare

- mantenere il controllo provinciale sui mutamenti di destinazione;
- verificare l'effettiva applicazione delle procedure da parte dei Comuni, anche alla luce dei contenziosi derivanti da mutamenti di destinazione non correttamente effettuati;
- mantenere la possibilità di accrescere il patrimonio prevista dall'art. 17;
- riconoscere la possibilità di amministrare e valorizzare anche beni liberamente disponibili;
- colmare il vuoto normativo relativo a vicinie, Feudo Rucadin, consortele e Regola Feudale, anche con riferimento ai mutamenti di destinazione;
- garantire che l'espropriazione di beni collettivi gravati da uso civico sia preceduta dal necessario mutamento di destinazione;

- evitare che il decreto di esproprio possa determinare autonomamente la cessazione del vincolo collettivo;
- definire il ruolo della comunità titolare e dell'ente esponenziale nei procedimenti espropriativi;
- approfondire la disciplina delle espropriazioni e delle servitù connesse agli impianti a fune e alle piste da sci;
- garantire il coinvolgimento dei domini collettivi nei procedimenti che incidono sui loro beni;
- considerare gli approfondimenti scientifici e le osservazioni già elaborati sul tema dell'espropriabilità dei domini collettivi.

4.1.14 Art. 23 Rinvii

L'articolo 23 non appare applicabile agli enti esponenziali, in considerazione della loro autonomia statutaria e della loro natura di enti di diritto privato.